

N. 00254/2016 REG.PROV.COLL.

N. 06917/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6917 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Soc Piaggio Aero Industries Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Damonte, Giuseppe Michele Giacomini, Stefano C. Cavanna, Maria Alessandra Sandulli, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Sandulli in Roma, c.so Vittorio Emanuele II, 349;

contro

Comune di Genova, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Paola Pessagno, Emanuela Romanelli, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Romanelli in Roma, viale Giulio Cesare, 14; Regione Liguria - Commissario Delegato Per L'Emergenza, rappresentato e difeso dall'avv. Michela Sommariva, con domicilio eletto presso Emanuela Romanelli in Roma, viale Giulio Cesare 14; Regione Liguria, Capo Dipartimento della Protezione Civile, Autorità Portuale di Genova; Provincia di Genova, rappresentata e difesa dagli avv.ti Emanuela Romanelli, Carlo Scaglia, Valentina Manzone, Lorenza Olmi, con domicilio eletto presso Studio Legale Romanelli in Roma, viale Giulio Cesare, 14; Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Citta' Metropolitana di Genova, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Scaglia, Emanuela Romanelli, Valentina Manzone, Lorenza Olmi, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Romanelli in Roma, viale Giulio Cesare, 14;

per l'annullamento

della nota prot. 57136 del 15.02.13 avente ad oggetto: eventi calamitosi nel territorio delle province di Genova e Savona il 4/10/2010, o.p.c.m. 3903/10. adeguamento idraulico del torrente Chiaravagna

in corrispondenza del piazzale di Piaggio Aeroindustries spa - risarcimento danni - riassunzione - (TAR Liguria, Sez. II, o.c. n. 1029/13 r.g. n. 471/13)

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune e della Provincia di Genova, della Regione Liguria, del Commissario Delegato per l'Emergenza, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Città Metropolitana di Genova;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2015 il dott. Raffaello Sestini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1- Il complesso contenzioso in epigrafe prendeva avvio nel settembre 1993, quando la zona del ponente genovese veniva colpita da un evento alluvionale particolarmente intenso che interessa i torrenti "Leiro", "Varenna", "Chiaravagna" e "Polcevera".

2 - In relazione a tale evento e in adempimento della legge n. 183/89 e della legge regionale della Liguria n. 9/93, la Provincia di Genova, all'epoca competente in materia di difesa del suolo su delega della Regione, approvava nel 1998 il Piano di Bacino del Torrente Chiaravagna.

3 - Secondo quanto previsto dal "Programma degli Interventi" del predetto Piano di Bacino, il Comune di Genova affidava la redazione del progetto preliminare dei lavori di sistemazione idraulica del tratto di valle del torrente Chiaravagna, che otteneva il parere favorevole dell'allora competente Comitato Tecnico Provinciale dell'Autorità di Bacino nel 2000 e 2003.

3 - Gli interventi previsti riguardavano diversi lotti funzionali, tutti ritenuti di estrema complessità realizzativa a causa dell'intensa urbanizzazione della zona, e tra le opere da eseguirsi era prevista la realizzazione di un terzo fomite al di sotto del piazzale dello stabilimento PIAGGIO al fine di incrementare le sezioni d'alveo del torrente Chiaravagna e consentire il deflusso della portata di piena duecentennale così come previsto dal Piano di Bacino Stralcio.

4 - A seguito dell'evento alluvionale del 4 ottobre 2010, con O.P.C.M. n. 3903 del 22.10.2010 ai sensi della legge n. 225/1992, il Governo nominava il Presidente della Regione Liguria Commissario delegato per il superamento dell'emergenza, e tra i vari compiti del Commissario l'art. 1, comma 3, del sopra citato atto prevedeva la possibilità da parte del Commissario di approvare e realizzare gli interventi previsti dal progetto preliminare dei lavori di sistemazione idraulica del tratto di valle del torrente Chiaravagna elaborato dal Comune, mentre l'art. 2, dichiarava detti interventi indifferibili, urgenti, di pubblica utilità e costituenti variante ai piani urbanistici.

5 - In attuazione della sopra citata O.P.C.M. n. 3903/2010, il Commissario delegato individuava il Comune di Genova quale soggetto attuatore per le attività di messa in sicurezza del tratto terminale del torrente Chiaravagna e, con successivo decreto n. 175 del 9.08.2011, inseriva gli interventi per la messa in sicurezza del tratto terminale del torrente Chiaravagna tra le situazioni prioritarie di rischio attivo, disponeva l'avvio delle opere di delocalizzazione dell'immobile del civ. 15 di Via Giotto e di adeguamento del ponte stradale di Via Giotto, stanziava a favore del Comune, soggetto attuatore degli interventi, l'importo di 3 milioni euro per l'annualità 2011 ed incaricava lo stesso Comune di Genova di richiedere al Comitato Tecnico di bacino dell'Autorità di Bacino regionale uno specifico parere sulla progettazione degli interventi di sistemazione idraulica previsti, anche ai fini di verificare la funzionalità dei lotti prioritari previsti.

6 - Nel novembre 2011, la Giunta Comunale riapprovava il progetto preliminare (doc. 12).

Nel frattempo, il Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri comunicava di condividere i risultati degli studi e delle indagini precedentemente effettuati, quali il piano di bacino ed il progetto del Comune di Genova e la necessità di dare attuazione alla sistemazione idraulica del tratto terminale del torrente, che secondo uno studio idraulico del mese di novembre 2011 subiva un pericoloso restringimento in corrispondenza degli stabilimenti ILVA e Piaggio, ed anche il Comitato tecnico di bacino condivideva le medesime preoccupazioni.

7, L'Autorità di Bacino Regionale si esprimeva nella seduta del 15.12.2011, sottolineando che la realizzazione dei soli lotti funzionali situati a monte dei ponti ferroviari, proprio a causa del conseguente incremento della superficie delle aree allagabili in corrispondenza della stazione e del parco ferroviario, poteva essere avviata solamente se inserita in un contesto complessivo di sistemazione del tratto terminale, con la sottoscrizione preventiva almeno di un accordo tra gli enti interessati (Regione, Provincia e Comune) e le realtà produttive coinvolte nei possibili aggravii nelle zone a valle (in particolare: ILVA, PIAGGIO, R.F.I.), stante il restringimento che il torrente Chiaravagna subiva in corrispondenza degli stabilimenti ILVA e PIAGGIO, per risolvere i problemi di esondazione del corso d'acqua.

8 – La Regione Liguria, la Provincia di Genova e il Comune di Genova attivavano procedimenti concertativi e una lunga serie di incontri e tra i soggetti coinvolti e di sopralluoghi ai fini dell'approvazione dei lotti funzionali finanziati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentre con decreti del Commissario delegato n. 227 del 17/10/2012 e n. 689 del 22/10/2012 veniva approvata una seconda tranche di finanziamenti, tra i quali quello inerente l'intervento in area PIAGGIO.

9 - . Con nota prot. n. 1-2013 dell' 8.1.2013 indirizzata alla Provincia di Genova, la Società ricorrente chiedeva il nullaosta idraulico in relazione all'installazione sul piazzale dello stabilimento di un BOX prefabbricato a servizio della cabina di verniciatura velivoli, evidenziando la temporaneità della installazione in quanto: "Tale struttura verrà infatti rimossa contestualmente alla demolizione e smaltimento della cabina di verniciatura esistente, intervento richiesto dal Piano di Bacino del torrente Chiaravagna".

10. Con nota prot. n. 9502 del 28.01.2013 (impugnata), la Provincia di Genova anticipava alla ricorrente che "la permanenza della struttura non potrà essere protratta oltre la data del 30.9.2014 e potrà essere richiesto lo spostamento in anticipo rispetto a tale data in dipendenza dell'inizio dei lavori" e rilasciava il richiesto nullaosta idraulico, atto n. 815 del 18.02.2013 (doc. n. 21 - atto non impugnato).

11 – Il progetto con l'indicazione degli interventi veniva portato a conoscenza della parte ricorrente con nota prot.57136 inviata via fax il 15 febbraio 2013. Nella stessa data, il Comune chiedeva all'Autorità Portuale di Genova - cui appartiene l'area su cui insiste la cabina di verniciatura - di avviare il procedimento per la revoca temporanea della concessione demaniale marittima limitatamente alla porzione di piazzale dello stabilimento interessata dai lavori.

12 - La società ricorrente, che, come indicato, in precedenza si era dichiarata disposta a liberare l'area nel tempo richiesto, faceva invece pervenire una diffida e, previa istanza di accesso, proponeva ricorso davanti al TAR della Liguria (RG 471/2013), contro il Comune di Genova, il Presidente della Regione Liguria nella qualità di Commissario Delegato per l'emergenza, il Direttore generale del Dipartimento Ambiente della Regione Liguria nella qualità di responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione Liguria nel coordinamento di cui all'OPCM n.0039 del 15.1.2013, la Regione Liguria, la Provincia di Genova (ora Città metropolitana), la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione civile.

13 - Il TAR della Liguria, con ordinanza n.1029/2013, in accoglimento del rilievo dell'Amministrazione dello Stato, dichiarava la competenza del TAR del Lazio, presso il quale il ricorso veniva proposto in riassunzione nel 2013 insieme al I atto di motivi aggiunti. In pendenza di giudizio, venivano notificati altri tre atti recanti motivi aggiunti nel dicembre 2013, nel febbraio e nel giugno 2015.

14 - Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimare, per affermare l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'infondatezza del gravame. La Presidenza del Consiglio dei Ministri chiedeva inoltre la propria estromissione dal giudizio. A seguito dell'udienza pubblica del 18 novembre 2015 il ricorso veniva infine introitato per la decisione. Nel frattempo, con ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile la regione Liguria veniva individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi alluvionali in esame.

15 – Veniva poi eseguita la campagna di indagini geotecniche e chimico-fisiche dei sedimenti interessati dalle opere, propedeutica alla progettazione definitiva. La "relazione finale" prodotta da AMIU Bonifiche veniva inviata all'Autorità Portuale (su questo fronte parte ricorrente apriva due giudizi davanti al TAR Liguria, RGR I313/2013 e RGR 568/2014, in attesa di fissazione dell'udienza di merito).

16 – Dopo un inutile tentativo di soluzione transattiva fra le parti, veniva approvato il progetto definitivo dell'intervento: nel gennaio 2014 si teneva la seduta referente e nel luglio successivo la seduta deliberante della conferenza di servizi, e nell'agosto dello stesso anno veniva sottoscritta la conclusiva determinazione dirigenziale di approvazione che, trattandosi di un intervento da affidare mediante appalto integrato, consentiva al Comune di procedere all'indizione della gara d'appalto non appena ottenuta la disponibilità materiale delle aree.

17 - Nello stesso mese di luglio 2014, l'Autorità Portuale comunicava l'apertura del procedimento per la revoca parziale della concessione demaniale; in agosto la Regione rilasciava l'autorizzazione paesaggistica e ad aprile 2015 veniva notificato il decreto di revoca parziale relativamente all'area interessata dalla cabina di verniciatura e il decreto di sospensione temporanea parziale della concessione demaniale relativamente alle altre aree di piazzale.

18 – Dunque, l'oggetto del giudizio in epigrafe è il complesso procedimento amministrativo inerente l'intervento per l'adeguamento idraulico del torrente Chiaravagna, che scorre nel ponente

genovese, in corrispondenza dello stabilimento condotto dalla società ricorrente localizzato, in parte, su area demaniale appartenente all'Autorità portuale di Genova, e consistente nella realizzazione di un terzo fornace, al di sotto del piazzale occupato dallo stabilimento Piaggio, al fine di incrementare le sezioni d'alveo del torrente e consentire il deflusso della portata di piena.

I predetti lavori costituiscono un lotto del più ampio progetto che inerisce all'adeguamento al Piano di bacino del tratto di asta fluviale compreso tra il viadotto dell'autostrada Genova/Savona e lo sfocio a mare e la cui realizzazione è ritenuta necessaria per rendere pienamente funzionali, dal punto di vista idraulico, i lotti già ultimati o in corso di realizzazione. Il progetto preliminare, che li racchiude tutti, è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.213/2002 e poi riapprovato con deliberazione di Giunta Comunale n.351/2011 e si sta sviluppando per lotti in ragione delle risorse economiche disponibili. Lo stesso progetto preliminare risulta essere stato altresì oggetto di comunicazione di avvio del procedimento a tutti gli interessati, compresa la parte ricorrente (nota prot.5372 del 14.10.2002, in atti).

19 - Al riguardo, il Collegio osserva preliminarmente la necessità di respingere la domanda di estromissione proposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, stante la sua eventuale responsabilità per i danni derivanti dagli atti -in ipotesi illegittimi- adottati medio tempore, cioè prima del termine dell'emergenza, dal Commissario dalla stessa Presidenza scelto e vigilato, differendo pertanto la fattispecie in esame da una ordinaria delegazione amministrativa ad un altro, autonomo e preesistente, organo amministrativo.

Ciò premesso, più in particolare il Collegio rappresenta quanto segue.

20 - Con l'originario ricorso la società ricorrente ha chiesto l'annullamento della nota del Comune di Genova prot. 57136 del 15.2.2013, con la quale è stato comunicato l'intervenuto finanziamento dell'opera e la nota prot.57310 dello stesso giorno, con la quale è stato chiesto alla Autorità Portuale l'avvio del procedimento di revoca parziale della concessione demaniale. Sono stati anche impugnati gli atti pregressi di competenza delle altre amministrazioni che hanno disposto e poi prorogato lo stato di emergenza e per l'approvazione dei lavori, deducendone l'illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili sintomatici.

21 - Le Parti resistenti costitutesi in giudizio contro deducono la tardività ed inammissibilità delle predette censure, per la parte in cui impugnano atti con tingibili ed urgenti debitamente pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale molto tempo prima e comunque caratterizzati da una ampissima latitudine di apprezzamento discrezionale, che prescinde dalla necessaria novità della situazione; ed inoltre la loro infondatezza, per la parte in cui non tengono conto della conclamata necessità di intervenire e di proseguire l'intervento sull'area in via d'urgenza a tutela della pubblica incolumità; ed infine la loro inammissibilità per la parte in cui invece impugnano mere comunicazioni dell'Amministrazione prive di autonomo valore lesivo.

22 - Con il primo atto di motivi aggiunti, notificato in data 20 giugno 2013, sono stati impugnati altri atti, compresa la deliberazione di Giunta Comunale recante approvazione del progetto preliminare, del novembre 2011, in pubblicazione all'albo pretorio dal 14 dicembre 2011, deducendosene l'illegittimità per il contrasto con il sovraordinato Pino di Bacino e sotto altri plurimi profili.

23 - Anche in questo caso, peraltro, le parti resistenti eccepiscono la tardività delle censure (essendo stato il progetto a suo tempo debitamente pubblicato) oltreché la loro improcedibilità (non essendo stata poi impugnata l'approvazione del piano definitivo) ed infondatezza (rispondendo il Piano alle esigenze e sollecitazioni provenienti proprio dall'Autorità di Bacino).

24 - Con il secondo atto di motivi aggiunti, notificato in data 9 dicembre 2013, vengono dedotti ulteriori vizi con riferimento al procedimento di verifica e di validazione del progetto preliminare, effettuata dal RUP, affermandosi anche che l'opera progettata sarebbe priva di copertura finanziaria (cfr. il decreto n.227/2012 del Commissario Delegato, richiamato nella determinazione di approvazione del progetto definitivo), e viene introdotto un nuovo motivo, concernente la posizione del responsabile del procedimento, che, nella prospettiva di parte ricorrente si troverebbe in posizione di conflitto di interesse.

25 – Le resistenti contro deducono anche in questo caso la tardività, oltreché genericità, delle censure, nonché la loro inammissibilità (non essendo stato poi impugnato il progetto definitivo) e comunque la loro infondatezza (essendo stati gli atti emanati all'esito di una approfondita istruttoria, ed essendo l'incompatibilità del RUP prevista solo ove lo stesso abbia svolto funzioni di progettista, circostanza non verificatasi nel caso di specie).

26 - Con il terzo atto di motivi aggiunti, notificato in data 29 febbraio 2015, sono stati impugnati gli atti emessi dall'Autorità Portuale volti alla revoca parziale della concessione relativa all'area interessata dalla cabina di verniciatura ed alla sospensione temporanea parziale della concessione demaniale relativa alle altre aree di piazzale, rilevandosi una situazione di "conflitto di interesse" del responsabile unico del procedimento, indagato per l'esonazione del torrente Chiaravagna del 2010 e, più recentemente, per questo stesso fatto, rinviato a giudizio per il reato di inondazione colposa.

27 – Al riguardo, le parti resistenti osservano peraltro le censure sono dirette contro atti non definitivi dell'amministrazione, e che il predetto motivo non spiega i termini del conflitto di interesse che si intende configurare, considerato che il ruolo del RUP si svolge a valle della decisione di realizzare l'opera e non attribuisce compiti di natura politico /discrezionale a chi è chiamato a svolgerlo, fermo restando che l'imputazione nel caso specifico riguarda un reato colposo che non dischiude possibili posizioni di conflitto di interesse tra soggetto indagato e Comune.

28 – Infine, con il quarto atto di motivi aggiunti, notificato nel giugno 2015, sono stati impugnati gli atti conclusivi del procedimento di revoca e di sospensione sopra richiamato.

29 – A tale ultimo riguardo, peraltro, le parti resistenti eccepiscono la carenza d'interesse della ricorrente sotto un duplice profilo, riferito sia alla già eccepita mancata impugnazione del progetto definitivo sulla cui base sono stati da ultimo adottati i provvedimenti impugnati, sia alla sopravvenuta definitiva e totale rinuncia alla concessione parzialmente e temporaneamente limitata con gli atti impugnati.

30 – La predetta eccezione impone, anzi, al Collegio di procedere al suo preventivo esame prima di poter proseguire l'esame di merito della controversia.

31 - Infatti, la ricorrente società ha perso interesse alla decisione del ricorso e, quindi, ad ottenere l'annullamento degli atti di revoca della concessione e di tutti gli atti connessi, a fronte della rinuncia alla concessione medio tempore presentata con nota prot. n. 2318 del 26.1.2015, successivamente precisata con la nota del 4.08.2015, nota con la quale la società ha reso noto all'Amministrazione che *"... le attività industriali presso il sito di Genova-Sestri saranno interrotte entro il mese di ottobre p. v. e che di conseguenza le aree in concessione demaniale ivi site saranno restituite a codesta Autorità Portuale entro la fine del mese di dicembre p. v. "*

La predetta decisione, che secondo quanto allegato in atti si pone a valle della scelta aziendale di delocalizzare le attività già esercitate a Genova e Finale Ligure presso gli stabilimenti di Villanova

di Albenga, comportando la rinuncia alla concessione rilasciata in suo favore ancor prima che i decreti di revoca/sospensione parziale delle aree oggetto di tale concessione divenissero efficaci, ha indubbiamente fatto venire meno l'interesse a che detti decreti siano annullati, discendendone la necessità di dichiarare la improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d'interesse.

32 - Peraltro la ricorrente, nella pur denegata ipotesi di sopravvenuto difetto d'interesse all'annullamento degli atti impugnati, propone istanza di conversione ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. dell'azione dell'annullamento in azione di accertamento a fini dell'azione risarcitoria, e quindi chiede che questo TAR, ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., accerti comunque l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione, mantenendo un interesse all'azione risarcitoria.

33 – Il Collegio ritiene di addivenire alla predetta richiesta, essendo l'azione d'accertamento ai fini del risarcimento del danno per illecito oramai pacificamente contemplata dal nostro sistema di Giustizia amministrativa, non più limitato ai meri rimedi impugnatori.

34 – Il Collegio deve però osservare che la domanda risarcitoria è stata articolata in termini generici che non forniscono alcun elemento di prova, né circa l'esistenza degli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano dedotto con il ricorso originario e con i primi motivi aggiunti, né circa gli estremi per la sussistenza della responsabilità precontrattuale delle Amministrazioni con le quali erano intercorse trattative finalizzate al bonario componimento della vertenza, dedotta con i III e IV motivi aggiunti.

Infatti, da un lato appare difficile comprendere quali progetti alternativi avrebbe potuto approvare e realizzare l'Amministrazione per prevenire le esondazioni del corso d'acqua senza intervenire sulla sua capacità di rigovernare le eventuali piene fino alla foce, anche a tutela della stessa sede produttiva al momento utilizzata dalla società ricorrente, e d'altro lato le allegazioni di parte ricorrente non consentono di inferire univoci profili di colpa, per l'oggettivo fallimento delle trattative avviate fra le parti, in capo alle Amministrazioni, comunque limitate nella loro azione dai propri limiti e vincoli di bilancio.

35 – Di conseguenza, non potendo il Collegio accogliere la predetta domanda risarcitoria, residua l'esame della domanda di indennizzo ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990 in ragione della disposta pur parziale revoca della concessione in atto, dedotta in via subordinata dalla ricorrente, in particolare con i IV motivi aggiunti, per l'eventualità di mancato riconoscimento dell'azione risarcitoria, che presuppone l'illegittimità di uno o più degli atti gravati oltre alla sussistenza di tutti i presupposti in materia di danno risarcibile dalla P.A.

36 – Tale ultima domanda, a giudizio del Collegio, deve essere accolta, in quanto la revoca anticipata di un provvedimento amministrativo con effetti duraturi nel tempo, in questo caso una concessione demaniale, impone ex lege la corresponsione di un'indennità, indipendentemente dalla imperscrutabile volontà o dalla imprevedibile eventualità che l'interessato fosse in realtà in procinto di rilasciare il bene, ma l'accoglimento non può avvenire nei termini prospettati dalla ricorrente, in quanto nella fattispecie in esame la disposizione generale della legge sul procedimento amministrativo è derogata dalla specifica disciplina di settore (art. 42 Cod. Nav.), che disciplina specificamente la fattispecie in relazione alle specifiche peculiarità della concessione, ad usi esclusivi ma temporanei, di aree demaniali altrimenti aperte all'uso pubblico e che a tal uso devono poter essere se del caso restituite disciplinando la sorte delle opere eventualmente realizzate, e ciò, secondo il Collegio, giustifica la differenziazione fra le due fattispecie, e quindi esime dal sottoporre la questione comunitaria ex art. 267 TUE così come richiesto dalla ricorrente.

37 – Pertanto, a seguito dell'accoglimento della domanda d'indennizzo secondo le pregresse considerazioni, l'Amministrazione dovrà corrispondere senza indugio l'indennizzo dovuto alla ricorrente. In particolare, secondo il Codice della Navigazione, avendo la concessione dato luogo alla costruzione di opere stabili, l'indennizzo deve essere pari al rimborso di tante quote parti del costo delle opere quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza fissato, ove non sia diversamente stabilito. A tale riguardo, nell'atto di concessione stipulato tra il Consorzio Autonomo del Porto e la spa "Industrie Aeronautiche e Meccaniche Rinaldo Piaggio", si legge che la concessione ha la durata di sessanta anni a decorrere dal 3 giugno 1965 fino al 2 giugno 2025 ed "è però revocabile in tutto o in parte, anche prima della scadenza, per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, a giudizio discrezionale del Consorzio, senza che la concessionaria abbia diritto ad altro compenso o indennizzo o rimborso che quello determinato nel presente atto e nei casi ed alle condizioni ivi stabilite". Pertanto le opere "resteranno acquisite ai beni del demanio marittimo, ed alla società concessionaria spetteranno tante quote parti del costo delle opere stesse, da determinarsi in sede di collaudo, (...) quanti saranno gli anni mancanti dalla data della revoca alla data in cui la concessione avrebbe dovuto scadere se non fosse stata revocata, ferma la facoltà del Consorzio di richiedere, ove lo preferisca, la demolizione delle opere erette e la riduzione della zona in pristino da eseguirsi a cura e spese della società concessionaria".

38 – Lo stesso indennizzo dovrà essere quantificato e corrisposto alla ricorrente dall'Autorità portuale di Genova, subentrata al predetto Consorzio, ma la stessa Autorità dovrà essere tenuta finanziariamente indenne dalle eventuali perdite finanziarie derivanti dalle complessive operazioni concernenti l'acquisizione, la messa in sicurezza e il riutilizzo dell'area, da parte della Regione Liguria, considerato che non vien in rilievo alcuna illegittimità del pregresso operato del Commissario governativo e che lo stato di emergenza dichiarato con l'ordinanza n. 3903 del 22.10.10 - tenuto conto della proroga intervenuta in seguito - è cessato in data 31.10.2012; successivamente, l'O.P.C.M. n. 39 del 16.1.2013 ha disciplinato il subentro della Regione Liguria nella gestione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità, mentre la cessazione delle strutture commissariali ha comportato la successione a titolo universale dei soggetti subentranti, atteso che la legge n. 225/1992, come modificata dal D.L. n. 59/2012 convertito in legge n. 100/2012, dispone il venir meno delle predette strutture in conseguenza della cessazione dello stato d'emergenza, ed espressamente prevede il passaggio all'ente subentrante, ordinariamente competente, delle funzioni, dei compiti e delle risorse finanziarie che residuano sulla contabilità speciale nella persistenza dello scopo originariamente delineato (cfr. Cass. sez. I, 29.05.2001, n. 7258, Cass. sez. I 31.10.2008, 11.26310), disponendo l'art. 5 comma 4-quater 1. 225/92 che, ai fini del completamento degli interventi già avviati, nonché degli ulteriori interventi da realizzare in prosecuzione della gestione operativa dell'emergenza, le disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale, sono trasferite alla regione o all'ente locale ordinariamente competente.

L'art. 1, comma 422 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), pur attualmente sottoposto al vaglio della Corte Costituzionale, a propria volta dispone che "Alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile, nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992 siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti

dagli stessi designati ". Ne discende che le funzioni di cui si controverte nel presente giudizio, temporaneamente esercitate dall'organo delegato in vigenza dello stato d'emergenza, rientrano di diritto nelle attribuzioni proprie dell'ente ordinariamente competente ai sensi della vigente normativa in materia di enti territoriali, (nella specie, la Regione Liguria, peraltro comunque subentrata nella gestione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità ai sensi dell'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 16 gennaio 2013, emanata ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 59/2012).

39 – L'estrema complessità delle questioni dedotte giustifica infine la compensazione delle spese di giudizio fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile, quanto ai contenuti impugnatori, in parte lo respinge, quanto alla domanda di risarcimento del danno, e in parte lo accoglie, quanto alla domanda di indennizzo, e per l'effetto condanna le Amministrazioni indicate in motivazione al suo tempestivo pagamento in favore della ricorrente nei modi e nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giulia Ferrari, Presidente FF

Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore

Roberta Cicchese, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/01/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

